

5



TRIBUNALE DI BERGAMO

n. 477/10 R.G.

Verbale di causa

Oggi, 14 aprile 2010,
avanti a Noi Dr.ssa GIUSEPPINA FINAZZI
nella causa promossa da:
ANOLF - ASGI - CGIL - CISL - UIL

contro:

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Sono comparsi: l'avv. Guariso e l'avv. Bertuetti per le parti ricorrenti, il quale segnala che la segretaria della CISL, incaricata di rappresentare anche le altre associazioni, non è presente perché colpita da stato influenzale; l'avv. Bordogna per il Comune convenuto di cui è presente il Sindaco Angelo Bosatelli.

E' altresì presente la dott.ssa Marta Baldelli che assiste alla presente udienza ai fini della pratica forense.

Il Sindaco del Comune di Villa D'Ogna, sentito liberamente dichiara: ribadisco i fatti di cui alla memoria.

L.C.S.

L'avv. Guariso insiste, nonostante la revoca della delibera comunale, nelle conclusioni di cui ai punti nn.1-3-4-5 del ricorso, anche alla luce dei principi generali contenuti nelle direttive 2000/78 e 2000/43 e anche ai fini della successiva azione ex art.4 bis decreto l.vo 215 che gli attori si riservano di proporre. In ordine alle conclusioni di cui al punto 2, si rimette alle valutazioni del giudice in ordine alla cessazione della materia del contendere.

Le parti discutono la causa.


L'avv. Guariso chiede di produrre precedenti giurisprudenziali.

L'avv. Bordogna a sua volta deposita precedenti giurisprudenziali.

Il giudice si riserva.

Il Giudice del Lavoro
d.ssa Giuseppina Finazzi

L'operatore giudiziario
Emilia Mira





IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona della
dott.ssa Giuseppina Finazzi;
sciogliendo la riserva,
visto il ricorso ex art.44 d.lgs. 286/1998
promosso da **ANOLF - Associazione Nazionale Oltre
Le Frontiere**, con sede a Bergamo, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, **ASGI -
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione**,
con sede a Torino, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, **CGIL Bergamo**, con sede
in Bergamo, in persona del segretario generale *pro
tempore*, **CISL Bergamo**, con sede in Bergamo, in
persona del segretario generale *pro tempore* e **Uil
Bergamo** con sede in Bergamo, in persona del
segretario generale *pro tempore*, con i procc. avv.
A. Guariso e A. Bertuletti ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'avv. A.
Bertuletti

- ricorrenti -

e viste le difese del **Comune di Villa D'Ogna**, in
persona del Sindaco *pro tempore*, con il proc. dom.
avv. R. Bordogna

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

- resistente -

OSSERVA

Quanto ai fatti è pacifico in causa che il Comune di Villa D'Ogna ha emesso un Avviso Pubblico "per erogazione contributo comunale straordinario a favore di soggetti residenti a Villa D'Ogna, che si trovano in situazione di disagio per la perdita del posto di lavoro o che si trovano in cassa integrazione o mobilità a zero ore" (cfr.doc.1 fasc.ric.).


E' altrettanto certo, stante il chiaro tenore letterale dell'Avviso Pubblico, che il contributo in questione, finanziato in applicazione della delibera di Consiglio Comunale n.4 del 13-3-2009, volta a regolare un fondo straordinario a favore di coloro che si trovino in condizioni di disagio, avesse come destinatari "cittadini italiani che siano residenti sul territorio di Villa D'Ogna da almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda - famiglia monoreddito con almeno due figli a carico" (cfr.doc.1 citato).

Ed ancora, è documentale che l'Avviso Pubblico in questione sia stato approvato, "quale parte integrante e sostanziale", con la delibera della Giunta Comunale del Comune resistente n.96 del 24-12-2009 (cfr.doc.4 fasc.comune).

Infine, è provato in causa che con delibera della Giunta Comunale n.24 dell'11-3-2010, il Comune di Villa D'Ogna ha deliberato, in sede di autotutela, la revoca della precedente delibera n.26 del 24-

12-2009 e quindi del contributo ivi previsto, in conseguenza dell'odierno ricorso e pur dando atto di non ravvisare nell'atto in questione alcun intento discriminatorio delle ente locale.

A fronte di questi fatti, le parti ricorrenti, preso atto della revoca della delibera di cui si è appena detto, sostengono comunque che il provvedimento revocato sia stato discriminatorio ex artt. 43 d.lgs. 286/1998 e 2 d.lgs. 215/2003 ed, ai sensi degli artt. 44 d.lgs. 286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003, chiedono che il giudice adito, pronunciandosi in ogni caso nel merito: 1) accerti il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Villa D'Ogna, consistito nell'adozione del richiamato Avviso Pubblico nella parte in cui ha escluso gli stranieri dalla erogazione del contributo economico per disoccupati o per coloro che si trovano in cassa integrazione; 2) per l'effetto ordini la pubblicazione, a cura del Comune di Villa D'Ogna, dell'emanando provvedimento sul Corriere della Sera o altro quotidiano; 3) ordini al Comune convenuto una adeguata pubblicità alla intervenuta modifica del suddetto provvedimento, affiggendo lo stesso nei locali comunali ovvero con ogni altra modalità; 4) se necessario, disponga un piano di rimozione ex art. 4 c. 4 d.lgs. 213/2005, con il divieto di reiterare provvedimenti discriminatori.



Il Comune di Villa D'Ogna si difende sostenendo, in via preliminare, che l'Avviso Pubblico in questione, oggi revocato, non sarebbe stata una ordinanza bensì un mero atto endoprocedimentale, il quale sarebbe stato ben lungi dall'escludere dal beneficio ivi previsto i soggetti privi di cittadinanza.

Deduce poi la mancanza di titolarità in capo alle associazioni ricorrenti di un diritto soggettivo, sotto due distinti profili: da un lato, le associazioni non sarebbero state, in concreto, oggetto di discriminazione alcuna, e, dall'altro lato, il contributo di sostegno economico in relazione a particolari condizioni di lavoro, quale quello qui in discussione, non rientrerebbe tra i diritti inviolabili e fondamentali del cittadino e, meno che meno, nella dizione di cui all'art.43 del d.lgs. 286/98.

Sostiene, per l'effetto, il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ed ancora, eccepisce il difetto di legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, titolari di meri interessi diffusi.

Circa il merito, nega di aver mai violato il principio di uguaglianza dei cittadini o limitato la libertà personale e la facoltà di partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.



Conclude pertanto, in via pregiudiziale e preliminare, per il difetto di giurisdizione del giudice adito e per il difetto di legittimazione ad agire e il difetto di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti e, nel merito, per l'infondatezza della domanda.

1) **Petitum della domanda e giurisdizione**

Tali essendo le difese delle parti, conviene preliminarmente delineare il contenuto della domanda, perché al petitum della stessa sono strettamente collegate le questioni in materia di giurisdizione e competenza funzionale del giudice del lavoro.

Dal tenore del ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che le associazioni attrici agiscono per ottenere l'eliminazione della condotta discriminatoria che il Comune convenuto avrebbe posto in essere nei confronti dei soggetti stranieri, trattandoli diversamente dai cittadini italiani, per quanto attiene al diritto di godere del beneficio a sostegno del reddito oggetto di giudizio.

L'oggetto della domanda è pertanto circoscritto alla discriminazione che gli enti ricorrenti sostengono essersi perpetrata ai danni dei lavoratori stranieri residenti nel Comune di Villa D'Ogna, esclusi dal beneficio - assistenziale - in parola perché privi della cittadinanza italiana.



I ricorrenti, in particolare, deducono l'offesa del diritto soggettivo alla parità di trattamento, leso da atti della pubblica amministrazione ritenuti discriminatori in ragione dell'origine nazionale.

Come già affermato in altri precedenti di questo Tribunale (tra l'altro, richiamati pure dalle parti ricorrenti), il diritto fatto valere nel presente giudizio, che costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico interno (artt. 2 e 3 Cost.), comunitario (artt. 12 e 13 Trattato CE, art. 6 Trattato UE, art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e internazionale (art. 14 CEDU, art. 1 prot. 12 CEDU, artt. 1, 2, 7 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo), è oggetto di specifica previsione e tutela nei d.lgs. 286/1998 e 215/2003.

L'art. 43 d.lgs. 286/1998, dopo avere definito come discriminatorio "ogni comportamento che direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata ... sull'origine nazionale o etnica e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali", qualifica come "atto di discriminazione" (c. 2, lett. c) il rifiuto "di fornire l'accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente



soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero".

Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 215/2003, deve essere attuata la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; l'art. 2 fa, pertanto, divieto di discriminazioni dirette o indirette, poste in essere mediante trattamenti, disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, anche "apparentemente neutri", che abbiano l'effetto di trattare meno favorevolmente o, comunque, svantaggiare una persona di una determinata razza od origine etnica rispetto ad altre persone; la parità di trattamento si applica (art. 3) "a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato" ed è "suscettibile di tutela giurisdizionale" nelle forme dell'art. 4, con specifico riferimento, tra l'altro, all'area delle prestazioni sociali.


Le disposizioni di cui ai d.lgs. 286/1998 e 215/2003, quindi, affermano il diritto a non subire discriminazioni, da qualsiasi soggetto provengano e in qualsiasi modo si estrinsechino. Non a caso la legge fa riferimento ad un'amplessissima gamma di fenomeni discriminatori: comportamenti, compimento od omissione di atti, imposizioni, rifiuti, impedimenti, trattamenti, disposizioni, criteri, prassi, atti, patti. Ebbene, ove si deduca in giudizio il diritto a non essere discriminati, lamentando la violazione del



riferito divieto, non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi.

L'ampia formulazione delle norme richiamate e, ancor prima, l'applicazione dei principi generali in materia di qualificazione delle posizioni soggettive e, conseguentemente, di riparto della giurisdizione, consentono di individuare nel giudice ordinario il giudice chiamato a conoscere anche di un comportamento discriminatorio della pubblica amministrazione, ancorché posto in essere mediante l'adozione di un provvedimento, cioè nella forma tipica dell'esercizio del potere autoritativo.

Le norme suddette, infatti, pongono uno specifico e tassativo divieto di trattamenti discriminatori; nessuno, tanto meno un soggetto pubblico, ha il potere di sottrarsi all'applicazione del principio di parità di trattamento, compiendo atti discriminatori; ove l'amministrazione contravvenga a tale divieto, pone in essere un'attività in carenza di potere e, pertanto, non agisce in via autoritativa; avverso tale atto è esperibile la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, al quale, a mente degli artt. 2 all. E l. 2248/1865, 102 e 113 Cost., è attribuita la tutela dei diritti soggettivi, "comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione".



Né può opporsi in questa sede che l'atto del Comune impugnato quale fonte della asserita discriminazione, sarebbe un atto meramente endoprocedimentale, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione in assenza di impugnazione della delibera di adozione dello stesso.

Come si è detto, le associazioni ricorrenti censurano la condotta asseritamente discriminatoria posta in essere dal Comune di Villa D'Ogna, qualunque sia stato il provvedimento espressivo della stessa.

Il petitum della domanda non attiene pertanto alla validità o ad un vizio dell'atto formale, bensì alla condotta tenuta dal Comune attraverso l'adozione dell'atto, qualunque sia la sua forma, endoprocedimentale o meno.

E l'odierno giudizio non è sull'atto, ma sul contenuto dello stesso, in quanto prospettato quale lesivo di un diritto soggettivo, come sopra delineato.

Infine, per quanto sia vero che il provvedimento in discussione sia stato revocato dal Comune convenuto in sede di autotutela, l'interesse delle associazioni ricorrenti ad un mero accertamento della potenzialità discriminatoria dello stesso sussiste, in quanto la revoca è stata determinata da ragioni diverse da quella del riconoscimento di detta potenzialità da parte del Comune medesimo.



2) **Competenza funzionale del Giudice del Lavoro**

Sussiste poi la competenza del Tribunale di Bergamo ex artt. 44 c. 3 d.lgs. 286/1998 e 33 c.p.c., in quanto giudice del luogo di domicilio di uno degli istanti in cause oggettivamente connesse e la presente controversia rientra tra quelle relative all'assistenza obbligatoria ex art. 442 c.p.c., devolute alla Sezione lavoro.

Il contributo in esame costituisce, infatti, una prestazione patrimoniale a carattere assistenziale, alla cui erogazione il Comune si era obbligato in forza di propria delibera.

Tanto basta per qualificare tale contributo assistenziale come "obbligatorio" ai sensi dell'art. 442 c.p.c., in contrapposizione alle forme di previdenza e assistenza volontarie.

3) **Legittimazione ad agire**

Il Comune convenuto ha altresì eccepito il difetto di legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 215/2003, i soggetti iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ex art. 6 sono legittimati ad agire "nei casi di discriminazione collettiva



qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese della discriminazione".

Nel caso in esame, allegata la discriminazione collettiva - posta in essere dal Comune resistente mediante un atto di carattere generale (rivolto, cioè, a una generalità indeterminata e a priori indeterminabile di destinatari) - sussiste, ex lege, la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti, in quanto regolarmente iscritte nell'apposito registro ex art. 6 d.lgs. 215/2003.

Sussiste altresì la medesima legittimazione nei confronti della organizzazioni sindacali dei lavoratori, istituzionalmente deputate a difendere i diritti dei lavoratori medesimi, cittadini italiani e non.

4) Interesse ad agire

Il Comune di Villa D'Ogna ha pure eccepito il difetto di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti.

E' noto che l'interesse ad agire consiste nel bisogno di tutela giurisdizionale emergente dall'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e lesivi di un diritto.

Il fatto che in concreto non vi sia stata lesione della parità di trattamento per mancanza di specifici provvedimenti di diniego non è ostativo alla configurabilità dell'interesse in esame.



Ed invero, non soltanto la lesione concreta e individuale della parità di trattamento può dare luogo a un'illegitima discriminazione.

Come già osservato nei precedenti di questo Tribunale sopra citati, la legittimazione ad agire delle associazioni di cui all'art. 5 c. 3 d.lgs. 215/2003 è evidentemente connessa al riconoscimento, da parte del legislatore, di un interesse già attuale al contrasto dei comportamenti discriminatori che non si siano (ancora) tradotti, "in modo diretto e immediato", in lesioni individuali.

Le norme sopra richiamate fanno divieto di adottare qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti "una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata ... sull'origine nazionale o etnica": la circostanza che un atto di una amministrazione locale preveda l'esclusione dal godimento del beneficio i soggetti privi di cittadinanza italiana costituisce - ex se e senza necessità di un atto che vi dia concreta attuazione - una "esclusione o restrizione basata sull'origine nazionale o etnica", con il conseguente interesse - già individuale e a maggior ragione collettivo - a una domanda di tutela giurisdizionale, laddove si censuri l'illegitimità di tale criterio distintivo.

Ciò posto, quanto alla non attualità degli effetti dell'Avviso Pubblico, per effetto della sua



sopravvenuta revoca, si è già detto sopra della persistenza dell'interesse delle associazioni ricorrenti ad un mero accertamento della potenzialità discriminatoria dello stesso.

Come testimoniato dall'ampio ventaglio di provvedimenti adottabili ex artt. 44 d.lgs. 286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003, l'interesse ad agire posto alla base della tutela antidiscriminatoria, presuppone sempre un interesse all'accertamento dell'illiceità, di per sé, degli atti discriminatori e lungi dall'esaurirsi nel mero interesse alla rimozione del comportamento illecito "ove ancora sussistente" e dei suoi effetti, tende, in positivo, a riaffermare, mediante l'adozione dei provvedimenti opportuni, il fondamentale valore dell'uguaglianza delle persone ex art. 3 Cost..

5) Merito

Vagliate le questioni pregiudiziali e preliminari, quanto al merito, si è già esposto sopra che il Comune di Villa D'Ogna, con Avviso Pubblico, adottato ed emesso con delibera della Giunta Comunale n.96 del 24-12-2009, ha previsto un contributo a favore dei soggetti colpiti dalla perdita del proprio posto di lavoro o comunque da un taglio drastico del proprio stipendio per effetto del collocamento in CIG.

Nell'Avviso ha indicato quali "destinatari" della provvidenza i "cittadini italiani che siano



residenti sul territorio di Villa D'Ogna da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda - la famiglia monoreddito con almeno due figli a carico".

La difesa del Comune ha molto insistito sul fatto che il possesso della cittadinanza italiana non fosse una condizione prevista nel provvedimento per accedere al beneficio in questione.

Ha sostenuto in particolare che una simile condizione non comparirebbe nel preambolo della delibera della Giunta Comunale, di adozione dell'Avviso.

L'assunto, come già anticipato in premessa, non può essere condiviso.

Basti in punto rilevarsi che la parte dispositiva della delibera n.96 del 24-12-2009 consiste nella approvazione dell'Avviso Pubblico allegato alla delibera medesima, "quale parte integrante e sostanziale" della stessa.

L'Avviso Pubblico rappresenta pertanto un corpo unico con la delibera, e dunque non si vede come possa affermarsi che l'essere cittadini italiani non rappresenti una condizione per accedere al beneficio in parola, come espressamente indicato nell'Avviso stesso (e ciò sol perché una simile condizione non è richiamata nel preambolo della delibera).

E' vero che nell'Avviso non è chiaro se la condizione della cittadinanza italiana si aggiunga a quella della "famiglia monoreddito con almeno



due figli a carico", o sia alternativa alla stessa (in quanto tra le due elencazioni non vi è né una proposizione "e" congiuntiva, né una proposizione "o" disgiuntiva).

In ogni caso, in qualunque modo si voglia interpretare la disposizione in esame, la condizione del possesso della cittadinanza italiana sarebbe pur sempre prevista, nella migliore delle ipotesi (e quindi nel caso in cui i destinatari siano due gruppi distinti di soggetti, e cioè, da un lato, i cittadini italiani residenti in Villa D'Ogna da almeno 5 anni, e, dall'altro, la famiglie monoreddito, a prescindere della cittadinanza italiana, con almeno due figli a carico) per un gruppo di destinatari.

Ciò chiarito, è indubbio che la prestazione introdotta con l'Avviso Pubblico in parola, sia riconducibile al genus dell'assistenza sociale.

Com'è noto, il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. comporta la necessità di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

I d.lgs. 286/1998 e 215/2003 impongono ai privati e alle pubbliche amministrazioni il rispetto il principio di uguaglianza, facendo loro divieto di porre in essere trattamenti discriminatori per razza od origine nazionale o etnica, salve quelle differenze di trattamento che "siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite



attraverso mezzi appropriati e necessari" (art. 3 c. 4 d.lgs. 215/2003). In particolare, ai sensi dell'art. 43 c. 2 d.lgs. 286/1998, "compie un atto di discriminazione ... c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire accesso ... ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata razza, ... etnia o nazionalità".

Gli artt. 2, 9 e 41 d.lgs. 286/1998 prevedono che allo straniero "comunque presente ... nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti"; "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano", salva diversa disposizione interna o internazionale; "il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: ... c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia



dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"; "gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale".

L'art. 27 d.lgs. 251/07 prevede che "i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

Ed ancora, l'art. 6 della Convenzione OIL 97/1949 (ratificata con l. 1305/143) prevede che "ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza ..., agli immigranti che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti in relazione a ... l'assicurazione sociale (cioè le disposizioni legali contro ... la disoccupazione e gli obblighi familiari, nonché contro qualsiasi altro rischio che, in conformità alla legislazione nazionale, sia coperto da un sistema di assicurazione sociale)".

Come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 432/2005, "il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo ... così da rendere legittimo ... introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o all'inverso ne sia privo - purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti"; ciò nonostante, il fatto che un soggetto pubblico introduca "un regime di favore eccedente i limiti dell'«essenziale», sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle «prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza"; al soggetto pubblico "è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria".



Ebbene, alla luce di tutte norme richiamate e dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale, il provvedimento del Comune di Villa D'ogna qui in discussione è certamente discriminatorio, introducendo una distinzione del tutto arbitraria tra cittadini italiani e stranieri.

L'esclusione dei cittadini stranieri dal riconoscimento del beneficio sociale ivi previsto risulta, infatti, priva di un ragionevole motivo; non è cioè possibile individuare alcuna causa "che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali" (cfr., ancora, C. cost. 432/2005), con conseguente lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

D'altro canto, l'amministrazione comunale non ha saputo individuare, neanche a posteriori, alcuna causa giustificatrice di tale diversità di trattamento.

Va quindi affermato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dal Comune convenuto e tradottasi nell'adozione del provvedimento oggetto di giudizio (per quanto, come più volte detto, successivamente revocato).

6) Conseguenze

Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'accertamento che precede, gli artt. 44 d.lgs.

286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003 prevedono che il giudice adotti provvedimenti "idonei, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione", tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 15 dir. CE 2000/43, le sanzioni previste dalle norme di attuazione e applicate dal giudice nazionale devono essere "effettive, proporzionate e dissuasive".

Si è già visto che l'Avviso Pubblico e la delibera che lo ha approvato è già stata revocata dal Comune convenuto.

Alla luce di questo fatto, appare sufficiente una tutela limitata al mero accertamento (senza alcuna necessità di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento su di un quotidiano).

Va, poi, ordinato al Comune Villa D'Ogna di rispettare il principio di uguaglianza, astenendosi dal porre in essere analoghi atti di discriminazione per razza, origine nazionale o etnica e, in particolare, nell'accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali.

Per quanto riguarda le spese di lite, motivi di equità tenuto, da un lato, della sostanziale soccombenza del Comune convenuto e, dall'altro, della circostanza che il Comune ha tempestivamente revocato in via di autotutela il provvedimento oggetto di giudizio, inducono a condannare il Comune convenuto al pagamento in favore delle associazioni ricorrenti delle spese di lite nella



misura della metà, ed a compensare tra le parti la residua metà.

Per la loro liquidazione, per l'intero, si rinvia al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del lavoro, così provvede: 1) dichiara il carattere discriminatorio dell'Avviso Pubblico adottato dal Comune di Villa D'Ogna con la delibera n.96 del 24-12-2009; 2) ordina al Comune convenuto di rispettare il principio di uguaglianza, astenendosi dal porre in essere analoghi atti di discriminazione per razza, origine nazionale o etnica e, in particolare, nell'accesso ai servizi sociali e socio-assistenziali; 3) condanna il Comune di Villa D'Ogna a rimborsare alle associazioni ricorrenti le spese di lite nella misura della metà, liquidandole, per l'intero, in complessivi € 2.000,00, di cui € 900,00 per diritti, oltre spese generali, Iva e Cpa; dichiara compensata tra le parti la residua metà.

Bergamo, 5 luglio 2010

IL CANCELLIERE - C1
Maria Grazia Spagnolo

Depositato in cancelleria

oggi, - 3 LUG. 2010

IL CANCELLIERE - C1
Maria Grazia Spagnolo

IL GIUDICE DEL LAVORO
Maria Giuseppina FINAZZO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
8 LUG. 2010

Bergamo, _____
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Maria Grazia Spagnolo